



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2016, proposto dai signori Gino, Alberto e Luigi Sanguineti rappresentati e difesi dall'avvocato professor Daniele Granara presso il quale sono domiciliati a Genova in via Bosco 31/4;

***contro***

Comune di Lavagna in persona del commissario straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ardo Arzeni con il quale è domiciliato a Genova in via Corsica 8/7 presso l'avvocato Adriano Vassallo;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza 1.6.2016, n. 14 del comune di Lavagna della nota 23.2.2016, n. 5819 del comune di Lavagna

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lavagna  
vista la propria ordinanza 6.10.2016, n. 219  
vista l'ordinanza 15.12.2016, n. 5657 del consiglio di Stato  
visti gli atti e le memorie depositate;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il  
dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I signori Gino, Alberto e Luigi Sanguineti si ritengono lesi dalle determinazioni riportate per il cui annullamento hanno notificato l'atto 2.9.2016, depositato il 16.9.2016, con cui denunciano censure in fatto e diritto.

Il comune di Lavagna si è costituito in giudizio chiedendo respingersi la domanda.

Con ordinanza 6.10.2016, n. 219 il tribunale amministrativo respinse la domanda cautelare proposta, e con ordinanza 15.12.2016, n. 5657 il consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dagli interessati.

L'udienza di merito è stata così fissata, e le parti hanno depositato memorie e documenti.

1. Il ricorso impugna l'ingiunzione con cui l'amministrazione comunale di Lavagna ha disposto la demolizione delle costruzioni realizzate in via Maffi sui fondi accatastati ai mappali 1342-1344 del foglio 10, consistenti in tre baracche in lamiera, un pergolato con montanti metallici, una legnaia in laterocemento, il sottofondo in massello di calcestruzzo sottostante il pergolato, una tettoia, un forno per barbecue ed una scaletta di mattoni e cemento; l'area in questione risulta sottoposta a vincolo ambientale.

2. Con il primo motivi gli interessati lamentano la violazione delle garanzie procedurali, in quanto ai signori Alberto e Luigi Sanguineti non venne data la possibilità di interloquire nel procedimento, ed oltre a ciò la visione degli atti richiesta dal signor Gino Sanguineti venne negata dall'amministrazione, sino a che la sentenza del tribunale amministrativo 701/2016 non assicurò all'interessato il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In ordine al primo profilo il collegio osserva che la censura è infondata in fatto, posto che i documenti 1, 2 e 3 delle produzioni comunali comprovano che l'atto previsto dall'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 venne inoltrato a tutti e tre i soggetti

ricorrenti; a tale riguardo, al di là dell'infondatezza in fatto, il tribunale amministrativo ribadisce la propria giurisprudenza consolidata nel senso che l'attività vincolata imposta dalla legge per la repressione degli abusi edilizi non comporta la previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

Gli interessati denunciano anche un ulteriore vizio del procedimento che ha portato all'adozione dell'atto impugnato, e che è la questione su cui si è soffermata l'ordinanza del consiglio di Stato.

Risulta infatti che dopo l'inoltro della comunicazione dell'avvio del procedimento il signor Gino Sanguineti richiese di poter accedere agli atti, così come era stato preannunciato dall'avviso ricevuto, ma gli fu opposto un diniego che venne superato solo con l'ostensione del carteggio da parte del comune quando l'interessato aveva già adito il tribunale amministrativo, che si pronunciò con la sentenza 23.6.2016, n. 701 con cui prese atto che, nel frattempo, il comune aveva accolto la domanda della parte.

In fatto va notato che il diniego opposto dal comune è datato 15.3.2016 (prot. 8391), che esso si fondava sul presupposto della pendenza delle indagini penali, e che l'ostensione dei documenti è avvenuta in epoca coincidente con l'adozione dell'atto impugnato; su tali presupposti gli interessati lamentano

la violazione delle garanzie procedurali, posto che risulta che prima della notificazione del provvedimento essi non vennero messi a conoscenza di quanto era contenuto nel verbale 16.4.2016, n., 14891 della polizia municipale di Lavagna.

L'organo locale era stato delegato dal procuratore della Repubblica di Genova a cui l'amministrazione civica aveva segnalato la notizia di reato, dopo che alla polizia locale era stato inibito l'accesso sul luogo dei presunti abusi.

Risulta pertanto che, almeno dal punto di vista formale, l'amministrazione si è determinata nel senso gravato senza mettere la parte privata a conoscenza dell'atto su cui si è basata per decidere. Nella realtà è evidente che gli interessati erano alla piena conoscenza di quanto è stato documentato nel verbale menzionato che descriveva il piccolo villaggio abitato nel frattempo edificato, ma risulta che fu loro impedito di svolgere le osservazioni di rito prima dell'adozione del provvedimento lesivo, sì che sotto questo profilo la censura è fondata e comporta l'annullamento del provvedimento.

3. Non di meno (a.p. del consiglio di Stato 2015, n. 5) il collegio è tenuto ad esaminare tutte le censure dedotte, senza potersi avvalere delle tecnica nota come assorbimento dei motivi.

4. In tal senso, con il secondo motivo i ricorrenti riprendono una deduzione già presupposta alla prima censura, che riguarda l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento. Il collegio può richiamare a questo riguardo la giurisprudenza del consiglio di Stato (ad esempio, sent. 2016, n. 4204) che nega la necessità di tale adempimento in vista dell'adozione di un provvedimento vincolato, come è quello che ingiunge la demolizione delle opere abusive.

La doglianza va per ciò disattesa.

5. Con una successiva argomentazione gli interessati deducono l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto della risalenza delle realizzazioni abusive, cosa che avrebbe dovuto imporre alla p.a. di motivare in merito all'interesse pubblico alla demolizione. In fatto la censura si fonda sulla dichiarazione resa dai signori Andreina Cafferata e Riccardo Onni, che asserirono il 12.8.2016 avanti al cancelliere del tribunale di Genova che la maggior parte delle opere in contestazione venne realizzata dal padre degli interessati nel 1987, e che solo il primo manufatto verso la strada e quello adibito a ricovero degli attrezzi agricoli derivarono dall'iniziativa edilizia assunta nel 2002 dallo stesso signor Giuseppe Sanguineti (doc. 3 di produzione ricorrente).

Il tribunale amministrativo nota che la distanza nel tempo dai fatti illeciti ascrivibili al defunto signor Giuseppe Sanguineti non è sostanzialmente contestato dalle difese dell'amministrazione: in diritto è nota la differenza d'opinioni esistente in argomento anche nella giurisprudenza del consiglio di Stato, posto che talune pronunce richiedono che nei casi di abusi risalenti nel tempo l'amministrazione si diffonda sull'interesse ulteriore al ripristino della legalità violata, mentre altre decisioni osservano che l'abuso edilizio non ingenera affidamenti di sorta, tanto più che gli anni recenti hanno offerto agli autori numerose occasioni per rientrare nella legalità accedendo ai condoni previsti dalla legge.

Al riguardo può notarsi che la prima edificazione rimonta appunto al 1987, un tempo quindi non così risalente anche in considerazione del fatto che nel 1985 era stato approvato il primo provvedimento organico di condono, sì che l'allegato affidamento ingenerato nel trasgressore era più flebile.

In tale situazione il collegio rileva che la censura allega in fatto che le costruzioni in questione sono riferibili all'opera del dante causa degli interessati, e che si tratterebbe di locali accessori all'abitazione sita nei pressi, tutti più o meno riconducibili ad un utilizzo servente l'agricoltura.

Le immagini scattate dalla polizia municipale nella ricordata sede dell'accesso ordinato dal procuratore della Repubblica di Genova chiariscono che non si tratta soltanto di baracche poste all'impiego agricolo, ma di piccoli alloggi abusivamente realizzati e destinati all'abitazione.

In tal senso il motivo non può trovare favorevole considerazione, attese le modificazioni evidentemente occorse nei fabbricati rispetto alla dichiarata destinazione agricola o a magazzino agricolo che è allegata in ricorso. Oltre a ciò non è dimostrato l'assunto sempre contenuto nel motivo, secondo cui l'amministrazione comunale era a conoscenza degli abusi realizzati, visti gli sforzi profusi dagli interessati per impedire alle autorità di accedere sul luogo dei commessi abusi.

6. Con un ulteriore motivo gli interessati deducono che la realizzazione dei manufatti per cui è lite non abbisognava di un titolo edilizio, ma soltanto di un'autorizzazione od al più di una s.c.i.a..

Il tribunale nota innanzitutto che non vi è contestazione in ordine alla menzione contenuta nel provvedimento relativa all'ubicazione dei manufatti in zona paesisticamente rilevante secondo gli strumenti vigenti a tal fine, sì che tale sola osservazione eliderebbe la pregnanza della doglianza.

Oltre a ciò può escludersi che i manufatti in questione svolgano una funzione servente l'abitazione principale di uno dei ricorrenti, avendo riguardo all'immagine (doc 15 delle produzioni comunali 3.10.2016) che documenta l'ubicazione dei diversi fabbricati esistenti sul fondo accatastato al foglio 10 ed al mappale 1342: l'abitazione dista alcune decine di metri dai beni per cui è lite, sì che l'allegata accessorietà avrebbe dovuto essere meglio spiegata dal ricorso.

Va poi notato che il verbale 16.4.2016, n., 14891 della polizia municipale di Lavagna chiarisce che si tratta di abitazioni autonome, corredate da tutti i servizi necessari alla vita dell'uomo, sì che per tali costruzioni ricorre il requisito dell'autonoma valorizzazione economica, cosa che esclude la possibilità di convenire con la censura circa la natura accessoria dei manufatti. Al più potrà ritenersi che il pergolato e la legnaia siano accessori alle piccole abitazioni esistenti, ma non già alla casa legittimamente esistente a qualche decina di metri di distanza.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

7. Non è fondata neppure l'ultima censura con cui gli interessati lamentano che la p.a. ha errato nel considerarli come i committenti delle opere abusive, prefigurando per loro la

possibile acquisizione al patrimonio comunale delle aree su cui insistono i manufatti illeciti.

Il tribunale amministrativo nota infatti che la sanzione accessoria della acquisizione del bene e dei fondi abusivi al patrimonio comunale si configura come una pena ulteriore rispetto alla demolizione, e colpisce l'inottemperanza del trasgressore all'ingiunzione a demolire.

In proposito è nota la presa di posizione della corte costituzionale (sent. 1991, n. 345) che ritenne illegittima la lettura delle norme vigenti al tempo in materia, nella parte in cui avrebbero potuto ammettere l'irrogazione della sanzione anche al proprietario incolpevole, individuato in quel caso nel successore a titolo particolare per atto tra vivi dell'originario trasgressore.

La giurisprudenza amministrativa ha successivamente affinato le nozioni da applicare alla fattispecie (da ultimo, cons. Stato, 2016, n. 4400 e id, 2015, n. 1927), disponendo che colui che non può essere individuato come il diretto trasgressore soggiace comunque alla sanzione purché sia stato messo nella condizione di conoscere l'addebito ascritto al dante causa e di difendersi.

Tale è la condizione dei ricorrenti, che hanno ricevuto tutti la notificazione dell'atto irrogativo della demolizione, sì che a loro

è applicabile anche la sanzione correlata all'inottemperanza mostrata all'ordine ricevuto.

8. In conclusione il ricorso è fondato nei limiti indicati, e l'atto impugnato va per conseguenza annullato, incombendo per ciò alla p.a. di rideterminarsi al riguardo, rinnovando la fase procedimentale, assicurando con ciò le garanzie previste dalla legge per le parti private.

9. Le spese di lite vanno compensate, attesa soprattutto la condotta dei ricorrenti, che impedirono all'autorità comunale l'accesso ai beni abusivamente realizzati, dando così almeno parziale causa all'illegittimo diniego opposto dal comune all'accesso agli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

Accoglie in parte il ricorso ed in parte lo respinge, e per l'effetto annulla l'atto impugnato, compensando le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Peruggia**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**